



CIRCOLARE N. 17
2012/2013
FIRENZE, 11 SETTEMBRE 2012

Lega Italiana Calcio Professionistico

A tutte le Società
di 1^a e 2^a Divisione
LORO SEDI

Accordo Collettivo FIGC - Lega Pro - ADISE

Si procede alla pubblicazione del nuovo Accordo Collettivo FIGC - Lega Pro - ADISE, Associazione Italiana Direttori Sportivi, sottoscritto in data 4 settembre 2012, con durata triennale, che si allega.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

ACCORDO COLLETTIVO
con predisposizione del Contratto-Tipo
tra la FIGC, la LEGA Italiana Calcio Professionistico e l'A.DI.SE.

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo per le Società ed i Direttori Sportivi delle compagini militanti nei Campionati di Lega Pro nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio in Italia ed in Europa, che deve vedere impegnati tutti i Tesserati e le Istituzioni e gli Organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Atleti, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto sia lesivo dell'integrità fisica degli Sportivi sia quale gravissima condotta antisportiva.



Fra la Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") – Lega Italiana Calcio Professionistico ("Lega Pro") e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari ("A.D.I.S.E.") si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte, di stipulare, in esecuzione del disposto di cui all'Art. 6 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi nonché in ragione delle funzioni previste in capo alla Lega Pro dal relativo Statuto, il presente Accordo Collettivo ("Accordo") per la disciplina dei rapporti fra le Società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell'attività di competenza e gli iscritti nell'Elenco Speciale istituito presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 61/A, pubblicato in data 13/6/1991 e modificato con Comunicato Ufficiale n. 111/A, pubblicato in data 14 maggio 2010.

Art. 1 – "Oggetto"

1.1 Il presente Accordo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti fra le Società partecipanti ai Campionati professionistici di Lega Pro ed i prestatori di lavoro, subordinato o autonomo, iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi ("Tesserati"), che svolgano le attività ivi previste, anche ricoprendo nelle Società un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, così come altre attività assimilabili o collegate, sulla base di un contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge n. 91/1981, come di seguito riportato.

1.2 Rientrano nei rapporti disciplinati dal presente Accordo, a titolo esemplificativo e non esauriente, gli incarichi di direttore generale, direttore sportivo, segretario generale, segretario sportivo o di settore, responsabile del settore giovanile, responsabile dell'area osservatori, così come altri ruoli a questi assimilati o assimilabili, previsti nella normativa federale ovvero nel Sistema delle Licenze Nazionali.

1.3 Nel contratto, da stipularsi secondo il modulo di contratto tipo nelle forme *infra* previste, dovrà essere indicato l'incarico, ovvero gli incarichi nell'ambito delle figure professionali individuate all'**art. 1.2**, assegnato/i al Tesserato, eventualmente con le relative mansioni.

1.4 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del contratto tipo (di seguito: Contratto);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento CA);
- tabelle.

Art. 2 – "Forma del contratto individuale"

2.1 Il rapporto fra la Società ed il Tesserato si costituisce con la stipula di un Contratto, redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo, con durata massima quinquennale come previsto dalla legge. Il Contratto, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta – mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla Lega Pro tramite il sito www.lega-pro-com, in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili – e sottoscritto dal Tesserato e dal legale rappresentante della Società. Il Contratto deve essere redatto e sottoscritto in 4 (quattro) esemplari: 1 (uno) resterà nella disponibilità della Società; 1 (uno) resterà nella disponibilità del Tesserato; 2 (due) destinati al deposito presso la Lega Pro a cura della Società.

2.2 Il rapporto di lavoro può essere costituito in forma di lavoro subordinato, anche part-time, o come lavoro autonomo.

Art. 3 – “Deposito”

3.1 La Società deve depositare, anche tramite raccomandata a.r. o mezzo equipollente anche informatico, il Contratto in duplice copia sottoscritto in originale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso la Lega Pro che effettuerà le verifiche di sua competenza, e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C., per la sua approvazione ai sensi della L. 91/1981.

3.2 Dell'avvenuto deposito del Contratto presso la Lega Pro, la Società dovrà darne comunicazione al Tesserato mediante raccomandata A.R. o mezzo equipollente anche informatico e sempre nei tempi di cui sopra.

3.3 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Tesserato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stipula, dandone e comunicazione contestuale alla Società con i mezzi di trasmissione sopra indicati.

3.4 Il rapporto tra il Tesserato e la Società ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di approvazione da parte della F.I.G.C o per delega della stessa da parte della Lega Pro. In caso di mancata approvazione entro 30 giorni dal deposito, quest'ultima si intenderà tacitamente avvenuta.

3.5 Il Tesserato ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l'approvazione della FIGC o della Lega Pro, se delegata, per fatto non imputabile al tesserato stesso, ovvero nel caso di mancata iscrizione o partecipazione della società sportiva al campionato di competenza il contratto venga dichiarato nullo/invalido o inefficace.

3.6 La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Tesserato, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Tesserato medesimo di altro rapporto con altra Società e comunque nei limiti dell'ammontare massimo di un'annualità del precedente Contratto. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

3.7 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo Contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'**art. 2**, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega, previsti all'**art. 2.1**, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che non è il precedente, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto. In caso contrario, la Lega Pro sarà tenuta a respingere il deposito del contratto novativo, denunciando la circostanza alla Procura federale.

Art. 4 – “Risoluzione del contratto”

4.1 Il Tesserato, che abbia stipulato un Contratto e svolto attività con una Società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro Contratto od intrattenere un rapporto avente ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale con altra Società.

4.2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di risoluzione del Contratto o cessazione del rapporto intervenute, per qualsiasi motivo, entro e non oltre 30 giorni dopo la conclusione della sessione suppletiva delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori (cd. *finestra di mercato invernale*).

4.3 La disposizione di cui al comma 1 non si applica, altresì, nel caso in cui il Tesserato, sollevato dall'incarico, abbia esercitato il recesso dal Contratto di lavoro (dandone comunicazione scritta alla Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico) con conseguente cessazione del rapporto con la Società di appartenenza, entro il 30° giorno successivo alla conclusione della sessione suppletiva delle cessioni e dei trasferimenti dei calciatori (cd. *finestra di mercato invernale*). Dal dì del recesso verranno meno per la Società sportiva gli obblighi tutti derivanti dal Contratto.

4.4 Il Tesserato non può comunque prestare la propria attività per più di due Società nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 – “Retribuzione e contributi previdenziali”

5.1 Il trattamento economico del rapporto sarà liberamente concordato fra le parti interessate e dovrà essere riportato nel Contratto depositato per l'approvazione all'organo federale.

5.2 La Società ha l'obbligo di corrispondere gli emolumenti al Tesserato.

5.3 La retribuzione deve essere espressa al lordo e potrà prevedere una parte fissa ed una variabile. In caso di Contratto pluriennale, la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

5.4 La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La parte fissa della retribuzione può essere convenuta, in caso di contratti pluriennali, in misura diversa in funzione della competizione a cui la società sportiva parteciperà nelle successive stagioni di validità del Contratto.

5.5 La retribuzione nella parte variabile sarà legata al raggiungimento di obiettivi sportivi predeterminati, liberamente fissati dalle parti quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la vittoria del campionato, il conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, la promozione a livello agonistico superiore, diretta ovvero all'esito della vittoria dei *play-off*, la permanenza nella Serie, il risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, la conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe

5.6. I pagamenti di quanto dovuto al Tesserato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario intestato al Tesserato, da questi indicato all'atto della sottoscrizione del Contratto.

5.7 Per i due livelli agonistici della Lega Pro, il trattamento economico minimo del rapporto è tra le parti convenuto nello stesso importo che viene determinato di anno in anno per il Contratto dei calciatori professionisti tra la Lega Pro e l'A.I.C. (c.d. minimo retributivo).

5.8 Le pattuizioni non risultanti dal Contratto sono vietate e pertanto invalide, inefficaci e comunque prive di tutela nell'ordinamento sportivo.

5.9 Per il Tesserato prestatore di lavoro subordinato, la Società sarà tenuta a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei termini di legge.

5.10 In caso di morosità nel pagamento della retribuzione, il Tesserato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

5.11 Il Tesserato ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per le trasferte di lavoro, se autorizzate e documentate.

5.12 La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tesserato ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.

5.13 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente, nei casi in cui il Tesserato subisca provvedimenti disciplinari definitivi, interdittivi dell'attività per effetto di sanzioni derivanti da illeciti in materia di scommesse sportive e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità del Tesserato per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 – “Svolgimento delle attività del tesserato”

6.1 Il Contratto tra il Tesserato e la Società deve riportare l'incarico ovvero gli incarichi attribuito/i al Tesserato medesimo, eventualmente con le relative mansioni, tra quelle riportate all'Art. 1 del presente Accordo, indicando ove possibile la figura lavorativa corrispondente prevista nella normativa federale e nel Sistema delle Licenze Nazionali.

6.2 La Società ha il dovere di consentire al Tesserato lo svolgimento dell'incarico o degli incarichi e delle mansioni contrattualmente affidate. Il mutamento di incarico e/o mansioni, senza che sia intervenuta l'espressa accettazione in forma scritta del Tesserato, dà diritto a quest'ultimo di richiedere al Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto per inadempimento della società, con condanna al risarcimento del danno da rapportarsi almeno ad un'annualità in caso di contratti pluriennali.

6.3 Il Tesserato deve svolgere i propri compiti con diligenza, nel rispetto delle norme della F.I.G.C. e della Lega Pro ed improntare il proprio operato a principi di lealtà e correttezza.

6.4 Il Tesserato, che stipuli con la Società un contratto di lavoro subordinato, è tenuto a comunicare preventivamente, per iscritto, alla Società, eventuali altre attività, lavorative od imprenditoriali che intenda svolgere ovvero stia già svolgendo nel periodo di durata del Contratto.

6.5 Il Tesserato, che stipuli con la Società un contratto di lavoro autonomo, non può svolgere attività lavorativa per conto di altre Società professionistiche che disputano un campionato F.I.G.C.

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE INCOMPATIBILITÀ

L'A.DI.SE. e la Lega Pro intendono richiamare in questa sede la disciplina delle incompatibilità in relazione all'iscrizione ed alla permanenza nell'Elenco Speciale dei Tesserati attualmente disciplinata dall'art. 4 del Regolamento allegato al C.U. FIGC 111/A/2010, dandosi tuttavia reciprocamente atto che, in caso di modifica normativa in

materia comunque assunta in ambito federale, il presente Accordo collettivo si intenderà ipso facto integrato e modificato in conseguenza, mediante recepimento automatico delle nuove disposizioni e senza necessità di ulteriori pattuizioni.

Art. 7 – “Inadempimenti del Tesserato”

7.1 Al Tesserato titolare di rapporto di lavoro subordinato, che non ricopra incarichi apicali caratterizzati da autonomia decisionale e discrezionalità, che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- risoluzione del Contratto.

7.2 L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. Tale sanzione potrà essere impugnata dal Tesserato avanti al Collegio Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza dell'irrogazione della stessa.

7.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, che non può essere superiore al 25% (venticinque per cento) di un dodicesimo della parte fissa della retribuzione. Detta sanzione può essere applicata direttamente dalla Società, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinque per cento) di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. Tale sanzione potrà essere impugnata dal Tesserato avanti al Collegio Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza dell'irrogazione della stessa. Qualora la multa richiesta sia di ammontare superiore al 5% (cinque per cento) di un dodicesimo del compenso lordo annuo, il procedimento disciplinare sarà sottoposto al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento. Il relativo ricorso dovrà essere promosso entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale.

7.4 La riduzione della retribuzione, che può irrogarsi – a seguito di ricorso al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento – in tutti i casi di inadempimento, compresi i casi di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale o di provvedimenti della Commissione Direttori Sportivi, non potrà essere superiore al 50% (cinquantaper cento) della retribuzione dovuta per il relativo periodo. Il ricorso avente ad oggetto la proposta di sanzione disciplinare dovrà essere promosso al Collegio Arbitrale, secondo il relativo Regolamento di Funzionamento, entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale.

7.5 Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:

- della parte fissa della retribuzione;
- della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica;
- della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.

7.6 La Società potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo Art. 11, la risoluzione del Contratto con il Tesserato lavoratore subordinato per grave inadempienza contrattuale ai sensi del codice civile, ovvero per fatti e/o comportamenti tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto, la cui valutazione sarà di competenza del Collegio Arbitrale. A titolo esemplificativo si indicano:

- condanna definitiva per illecito sportivo;
- condanna a pena detentiva non sospesa per reati non colposi, in base a sentenza passata in giudicato;
- sottrazione di beni della società.
- partecipazione del Tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- condotta del Tesserato tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria Società – nelle competizioni cui il medesimo partecipa – sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri.

7.7 Per quanto riguarda gli inadempimenti da parte del Tesserato che abbia sottoscritto un Contratto come lavoratore autonomo nonché i Tesserati titolari di contratto di lavoro subordinato che ricoprano incarichi apicali caratterizzati da autonomia operativa e potere decisionale, si applicano i principi generali in materia previsti dal codice civile.

Art. 8 – “Azioni a tutela dei diritti del Tesserato e risoluzione del contratto di lavoro subordinato o autonomo”

8.1 Il Tesserato lavoratore subordinato potrà richiedere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 11, la risoluzione del Contratto in caso di demansionamento ai sensi dell'art. 6.2, e, comunque, di adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite senza il consenso del lavoratore, così come per grave inadempimento della Società ai sensi del codice civile, con diritto al risarcimento del danno.

8.2 Nel caso di rapporto di lavoro autonomo, il Contratto potrà essere risolto a mezzo di ricorso al Collegio Arbitrale quando siano posti in essere fatti e/o comportamenti che snaturino il rapporto, facciano venire meno il rapporto fiduciario e/o rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, e/o in tutti gli altri casi e nei termini previsti dal codice civile.

8.3 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto, sia di lavoro autonomo, sia subordinato, la morosità della Società nel pagamento di tre rate mensili consecutive.

Art. 9 – “Riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale”

9.1 Il Tesserato che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

9.2 Il Tesserato, che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato, ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, in accordo con l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica. Qualora il Tesserato venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il

Tesserato ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

9.3 Il Tesserato, che svolga la propria attività con rapporto di lavoro subordinato, ha diritto, inoltre, ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività sportiva ed agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

Art. 10 – “Assicurazione infortuni”

10.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il tesserato lavoratore autonomo contro gli infortuni, secondo le modalità, i termini ed i limiti che, annualmente, saranno convenuti tra la Lega Pro e l'A.DI.SE.

10.2 Beneficiario della polizza sarà, in ogni caso, il Tesserato il quale rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della società, o di chi per essa, per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11 – “Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale”

11.1 In conformità a quanto previsto dalla Legge, il Contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale costituito presso la Lega Pro, che si pronuncerà in modo irrituale ai sensi del relativo Regolamento di Funzionamento.

11.2 Con la sottoscrizione del Contratto, le parti si obbligano ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale, disciplinato dallo specifico Regolamento.

11.3 Il Regolamento, ad integrazione dei precedenti articoli, prevede:

- le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
- la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte e del Presidente;
- le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori ed alla produzione di documenti e memorie;
- il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
- i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.
- la possibilità di promuovere il ricorso con procedura accelerata qualora i tempi della controversia possano arrecare pregiudizio per una delle parti

11.4 I Tesserati, in deroga alla clausola compromissoria di cui alla presente disposizione, possono adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche nei confronti delle Società che siano state escluse, per qualsiasi ragione, dal Settore Professionistico.

Art. 12 – “Confronto tra le parti”

indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva);

b) Parte variabile, legata al conseguimento dei seguenti risultati sportivi:
.....⁽⁶⁾:

- compenso annuo lordo di Euro _____, (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva).

Art.3

Il compenso di cui al precedente **art. 2 – lett. a)** sarà corrisposto dalla Società in 12 rate mensili, salvo diverso accordo tra le parti come qui specificato:

Tutti i compensi maturati, fissi e variabili, dovranno essere corrisposti sul conto corrente n. _____, intestato al lavoratore (eventuali modifiche del conto corrente sono ammesse, purché comunicate in forma scritta dal lavoratore).

Art.4

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. - Lega Italiana Calcio Professionistico e l'A.DI.SE., che qui si intende riportato e trascritto in ogni sua parte.

Art. 5

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati)

Art. 6

Con la firma del presente contratto, le parti assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti. Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le parti infine, assumono l'obbligo di demandare la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e tesserato al Collegio Arbitrale

⁶ Da utilizzare solo per i contratti che prevedono retribuzione in parte variabile: completare con i risultati sportivi da cui deriva il diritto al compenso per la parte variabile;

competente, che deciderà secondo l'apposito regolamento facente parte integrante e sostanziale dell'accordo collettivo.

Art. 7

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la propria sede; il tesserato nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società ed alla Lega di competenza.

Luogo e data _____

Per la Società Il Tesserato

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole del presente contratto, ed in particolare, degli artt. 4, 5, 6 e 7 che approvano specificamente.

Per la Società Il Tesserato



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Accordo collettivo A.DI.SE. – Lega Pro

TITOLO I – Sede del Collegio e competenza

ARTICOLO 1

Il Collegio Arbitrale ha sede a Firenze presso il Centro Tecnico di Coverciano.

Il Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo sottoscritto dall'ADISE e la Lega Pro, anche nel caso di avvenuta retrocessione della Società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione del Direttore Sportivo della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

Ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Pro al momento della proposizione della domanda.

I Presidenti sono individuati con le procedure del presente regolamento, fra i nove nominativi indicati di comune accordo nello specifico elenco dalle rispettive associazioni di categoria. Gli arbitri di parte sono scelti tra i nominativi, presenti negli appositi elenchi, indicati dalle rispettive associazioni di categoria.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso sottoscritto dal Tesserato o dalla Società o da loro difensore munito di procura, contenente la compiuta esposizione della materia della controversia con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione.

E' improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

Le parti, nella loro autonomia, possono decidere, di comune accordo, di deferire la controversia ad un Arbitro Unico, anche non indicato negli appositi elenchi.

ARTICOLO 3

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti, per gruppi di tre, ai Presidenti nominati mediante di sorteggio effettuata, alla presenza di un rappresentante della Lega Pro e di uno dell'A.DI.SE.. I Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna onde provvedere alle successive estrazioni.

La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

- A) per le procedure riguardanti le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
- B) per tutti gli altri ricorsi.

La Segreteria comunica senza indugio l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione dei ricorsi loro assegnati.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico, diretto al Collegio ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, la memoria difensiva ed eventuali documenti.

Nella memoria di cui al capo che precede, la parte deve esporre compiutamente le sue difese in relazione all'oggetto del ricorso.

La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali nella memoria di costituzione, a pena di inammissibilità. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega Pro, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente dell'A.DI.SE., se resistente è il Tesserato.

Effettuata detta comunicazione, il terzo Arbitro è scelto senza indugio estraendo a sorte il designato tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria; gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

Per i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di multa e riduzione dei compensi, il termine è ridotto a 7 (sette) giorni.

ARTICOLO 5

Il Presidente, costituito il Collegio entro venti giorni dalla ricezione della memoria di risposta della parte resistente o decorso il termine di cui all'art. 4, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

Per i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di multa e riduzione dei compensi, il termine è ridotto a 10 (dieci) giorni.

Tale data è comunicata alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendano svolgere ulteriori difese o allegare nuova documentazione, devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, in triplice copia, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico o telefax, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

Per i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di multa e riduzione dei compensi, detto termine è ridotto a 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

La riunione non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio può nella stessa riunione deliberare nel merito.

ARTICOLO 7

Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base delle difese e degli atti ritualmente in conformità alle disposizioni regolamentari. Documenti non depositati ai sensi del presente regolamento hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali.

Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve deferire alla Procura federale le Società ed i Tesserati, che ne appaiono responsabili.

ARTICOLO 8

Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega Pro ed al Presidente dell'A.D.I.S.E. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico.

La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Per i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di multa e riduzione dei compensi, detti termini sono ridotti rispettivamente a 7 (sette) e 15 (quindici) giorni.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

E' proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

Il ricorso, da depositare presso la sede del Collegio entro dieci giorni dalla data in cui la parte abbia avuto conoscenza dell'infrazione o violazione di cui si duole, deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso, con contestuale trasmissione alla controparte con le modalità di cui all'art. 2, --la quale, entro cinque giorni dal ricevimento, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni e la designazione dell'Arbitro prescelto.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Collegio viene, senza indugio, prescelto con le modalità di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso. La Segreteria provvede senza indugio all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione alle parti ed agli Arbitri designati.

E' onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.

ARTICOLO 12

All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti, decide la controversia.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali

ARTICOLO 14

Il Lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della comunicazione ai sensi dell'art. 8, secondo le regole generali di diritto.

Al Lodo, nei casi di rapporti di lavoro subordinato, si applica inoltre la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dal decimo comma dell'art. 412-quater c.p.c. e successive modificazioni, se applicabile al caso di specie, in funzione della natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15

Nei procedimenti relativi alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro-protocollo A) dall'art. 4, non sono dovute né spese e onorari di difesa né onorari agli Arbitri, intendendosi i relativi incarichi a titolo gratuito.


Negli altri procedimenti, gli onorari dei componenti dei Collegi sono determinati dall'allegata tabella A in funzione del valore della controversia.

Le spese di difesa sono deliberate dal Collegio, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria della parti ed in ogni parametrati ai compensi arbitrari.

Mauro Marcellini
Carlo Regalio

Accordo collettivo A.DI.SE. – Lega Pro
Codice deontologico degli Arbitri

1. Chiunque accetti di svolgere la funzione di Arbitro o Presidente del Collegio secondo il Regolamento Arbitrale relativo all'Accordo Collettivo A.DI.SE. – Lega Pro, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e secondo le presenti norme di comportamento.
2. L'Arbitro e il Presidente del Collegio, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali.
3. L'Arbitro e il Presidente del Collegio, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l'Arbitro e il Presidente del Collegio devono essere e rimanere indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
5. Unitamente all'accettazione, l'Arbitro e il Presidente del Collegio, ferme le previsioni dell'art. 4.5. del Regolamento, devono comunque dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso della procedura.
6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di ricusazione e di revoca dell'Arbitro e del Presidente del Collegio e/o di mancata conferma negli elenchi di cui sub art. 3.1. del Regolamento.
7. L'Arbitro e il Presidente del Collegio possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.
8. Durante la procedura, l'Arbitro e il Presidente del Collegio devono evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori.
9. L'Arbitro e il Presidente del Collegio devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria.
10. Durante la procedura, l'Arbitro e il Presidente del Collegio devono favorirne un sereno e proficuo svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
11. E' dovere dell'Arbitro e del Presidente del Collegio dedicare al procedimento tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
12. L'Arbitro e il Presidente del Collegio devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione.



Accordo collettivo A.DI.SE. – Lega Pro
Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri

Io sottoscritto, _____ [segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO

di svolgere l'incarico

- di Presidente

- di Arbitro

secondo le norme del Regolamento, nel rispetto del Codice Deontologico che ne fa parte e contro i corrispettivi di cui alla Tabella Onorari, che pure ne fa parte, documenti che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto.

A questo riguardo, dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.

NON ACCETTO

l'incarico


- di Presidente

- di Arbitro

Possono essere di seguito specificati i motivi

Data _____

Firma _____





ALLEGATO A - Tabella Onorari arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.DI.SE. e la Lega Pro


TABELLA DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI DELLE CONTROVERSIE FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA PRO ED I TESSERATI A.DI.SE.

La Lega Pro e l'A.DI.SE., in attuazione dell'art. 15 del regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- I. per le controversie relative alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro-protocollo A) dall'art. 3 del Regolamento arbitrale, non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- II. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore sino ad € 10.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 per Arbitro;
- III. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore superiore ad € 10.000,00, sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 300,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 per Arbitro.

I corrispettivi come sopra concordati, comprensivi di IVA, imposte e tasse nonché maggiorazioni di legge per oneri previdenziali e assistenziali, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly 'L. M.', followed by a circular stamp or mark. The bottom signature is a single, stylized cursive character, possibly 'P'.

BOZZA TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA PRO ED I TESSERATI A.DI.SE.

La Lega Pro e L'Associazione Italiana Direttori Sportivi, richiamato l'art. 33 NOIF FIGC, da considerarsi parte integrante della presente scrittura e conseguentemente dell'Accordo Collettivo che viene da esse sottoscritto, concordano la seguente Tabella:

	1° DIVISIONE	2° DIVISIONE
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 24° ANNO DI ETA'	€ 25.000,00 lordi	€ 23.000,00 lordi
PRIMO CONTRATTO EX ART. 33.2. NOIF	€ 19.000,00 lordi	€ 17.600,00 lordi
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 19° AL 23° ANNO DI ETA'	€ 19.000,00 lordi	€ 17.600,00 lordi
MINIMO RETRIBUTIVO DAL 16° AL 19° ANNO DI ETA'	€ 13.500,00 lordi	€ 12.300,00 lordi

I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2012/2013 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT.

